

R.G.N. 25-1/2022

Procedimento Unitario CCII



TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE

Sezione II Civile

(Procedure di crisi e di insolvenza)

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
Dott. Ida Carnevale	Giudice
Dott. Valentina Leggio	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/01/2023;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato:

- ***che*** con ricorso del 22/11/2022 LEGGIUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ha chiesto la concessione di termine per il deposito di un piano di concordato e della relativa documentazione, ai sensi dell'art. 39, comma 3 e 44, comma 1, CCII, nonché la concessione delle misure protettive a tutela del proprio patrimonio;
- ***che*** con decreto del 25/11/2022 è stato concesso alla società termine sino al 23/01/2023;
- ***che*** con decreto del 7/12/2023 sono state confermate le misure protettive, con scadenza fino al 23/01/2023;
- ***che***, in data 21/12/2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha depositato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale (P.U.n. 25-2/2022);
- ***che***, alla scadenza del termine concesso, la società non ha depositato il piano e la relativa documentazione ma ha formulato istanza di proroga del termine stesso;
- ***che***, con decreto del 25/01/2023, è stata rigettata la richiesta di proroga del termine, in applicazione dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, essendo pendente istanza di apertura della liquidazione giudiziale.

Ritenuto:

- ***che*** il disposto letterale dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII impedisce la concessione di una proroga del termine già concesso per il deposito del piano di concordato qualora sia stata formulata domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale;

- **che**, nel caso di specie, tale domanda è stata formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese il 21/12/2022;
- **che**, all'udienza del 31/01/2023, la Procura medesima ha ribadito la volontà di insistere nella predetta domanda in quanto, nonostante la società avesse rappresentato l'esistenza di due soggetti potenzialmente interessati all'acquisto dell'azienda, garantendo la continuità indiretta dell'attività, le due proposte presentate (la prima di DAS Consulting, la seconda dello studio GLR): 1) non hanno carattere vincolante, così come indicato testualmente nei documenti prodotti (all. istanza di proroga del termine); 2) quella di GLR non è sottoscritta e non consente l'individuazione del soggetto acquirente, in quanto non indicato; 3) quella di DAS Consulting non è corredata da idonea documentazione a supporto, anche tenuto conto delle verifiche condotte dalla Procura sul legale rappresentante della società, sottoscrittore della proposta, a carico del quale sono emersi precedenti penali in materia di reati contro il patrimonio;
- **che**, in conclusione, dal mancato deposito del piano di concordato e della relativa documentazione alla scadenza del termine assegnato del 23/01/2023 discende l'inammissibilità della domanda depositata dalla società;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata da LEGGIUNO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.

Si procede con separata sentenza all'apertura della liquidazione giudiziale.

Così deciso in Varese, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 02/02/2023.

Il Giudice relatore
Dott. Valentina Leggio

Il Presidente
Dott. Dario Giuseppe Papa